

Al comma 1, sopprimere le parole: prosegua delle attività di.

32. 2. (ex 30. 1.) Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalità delle richieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarcimento.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere: e 1-bis.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

32. 3. (ex 30. 3.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

(A.C. 7328-bis – sezione 3)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

(Alienazione materiali fuori uso della Difesa).

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme

sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

(Alienazione materiali fuori uso della Difesa).

Sopprimere il comma 1.

33. 1. (ex * 31. 3.) Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

33. 2. (ex * 31. 6.) Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, sopprimere le parole: o del Ministro delle finanze.

33. 3. (ex 31. 7.) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 2, sostituire le parole: delle finanze con le seguenti: competente per l'amministrazione di appartenenza,

Conseguentemente, sostituire le parole: e del Corpo della Guardia di Finanza con le

seguenti: , delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine, le seguenti parole: delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

33. 8. (ex 31. 1.) Palma, Sabbatini.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche in deroga *fino alla fine del comma.*

* **33. 4.** (ex * 31. 5.) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: anche in deroga *fino alla fine del comma.*

* **33. 5.** (ex * 31. 8.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.

33. 6. (ex 31. 9.) *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Contento.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole da: anche *fino a:* esportazione.

33. 7. (ex 31. 10 e 31. 11.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, dopo le parole: Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo *aggiungere la parola:* anche.

33. 10. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis – sezione 4)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI

ART. 23.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 5 miliardi per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ».

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

CAPO VI

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI**

ART. 23

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 1. (ex 21. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

23. 2. (ex 21. 11). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

23. 3. (ex 21. 1). Berruti, Conte, Leone.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 4. (ex 21. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 15. (GIA 15. 60) DEL GOVERNO.

Sopprimere le parole: "Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo ».

Conseguentemente, aggiungere, in fine la seguente parte consequenziale:

« Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia »

0. 23. 15. 7. Possa.

All'articolo 50-bis, comma 1, sostituire le parole da: 25.000 mensili fino alla fine del comma con le seguenti: 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 1. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 23. 15. 15. Bono.

All'articolo 50-bis, comma 1, sostituire le parole: 25.000 mensili con le seguenti: 50.000 mensili.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: 40.000 mensili con le seguenti: 80.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

0. 23. 15. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo 50-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 23. 15. 16. Gazzara, Vito.

All'articolo 50-bis, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 2. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 4, sostituire le parole da: con età pari fino a: sono corrisposti con le seguenti: il beneficio di lire 200.000 mensili è corrisposto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 3. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 200.000 lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 4. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 mensili con le seguenti: 100.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 23. 15. 17. Selva, Bono.

All'articolo 50-bis, comma 5, alinea, sostituire le parole: 20.000 lire con le seguenti: 50.000 lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6

0. 23. 15. 11. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

All'articolo 50-bis, comma 5, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 23. 15. 18. Gazzara, Vito.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 3.123.900.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU

0. 23. 15. 9. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 650.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU

0. 23. 15. 8. Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Cutrufo.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 300.000 annue con le seguenti: 1.200.000 annue.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

0. 23. 15. 19. Selva, Bono.

All'articolo 50-bis, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 5. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: né redditi, fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

0. 23. 15. 20. Gazzara, Vito.

All'articolo 50-bis, comma 7, sostituire le parole: lire 300.000 annue con le seguenti: lire 200.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

0. 23. 15. 6. De Cesaris, Giordano, Bonato, Cangemi.

All'articolo 50-bis, aggiungere, infine, il seguente comma:

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2120 del codice civile, qualora,

in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, i contratti collettivi di lavoro provinciali e regionali disciplinano il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari dei dipendenti pubblici cui si applicano i medesimi contratti, prevedendo l'adesione ai fondi pensione a base regionale previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza, agli enti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi suddetti non si applicano le corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali e delle normative statali, anche ai fini dei relativi obblighi contributivi nei confronti dell'INPDAP. Con norme adottate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Interventi sulle pensioni minime, pensioni, assegni sociali e trattamento di fine rapporto.

0. 23. 15. 14. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Conseguentemente dopo l'articolo 50 aggiungere, il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai titolari dell'assegno sociale di

cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e di lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.

2. La maggiorazione di cui al comma 11 è corrisposta, a condizione che la persona:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 11;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della maggiorazione di cui al comma 11 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'aumento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.

3. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 11 è concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

4. Per soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici i benefici di cui ai

commi 11 e 13 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 20.000 lire mensili per tredici mensilità della pensione ovvero dell'assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;

b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera *a)*, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensiva della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

6. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef re-

lativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'Irpef relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nei confronti dei soggetti che soddisfano le predette condizioni e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo INPS e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo INPS incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

7. Qualora i soggetti di cui al comma 16 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 16, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicate nello stesso comma 16.

8. L'importo aggiuntivo di cui al comma 16 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

23. 15. (ex 15. 60.) (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

***23. 12** (ex * 21. 2). Carazzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.

***23. 5.** (ex * 21. 7). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 6. (ex 21. 8). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 7. (ex 21. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra il 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 8. (ex 21. 12). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 9. (ex 21. 13). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6.

23. 10. (ex 21. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli, Molgora.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

23. 11 (ex 21. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

(A.C. 7328-bis – sezione 5)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

– benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

— benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

— olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

— emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

— gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

— gas metano:

per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla

tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1° gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo deri-

vanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 200 miliardi;
- 2002: — 150 miliardi;
- 2003: — 100 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

15. 36. (ex 12. 34) Radice, Stradella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « per usi industriali » sono aggiunte le seguenti: « fino ad un quantitativo mensile non superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 660 miliardi;
- 2002: — 429 miliardi;
- 2003: — 330 miliardi.

15. 50. già 16. 4. (ex 13. 2). Campatelli, Turci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

1-bis. È esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas

metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

- 2001: — 660.000;
- 2002: — 429.000;
- 2003: — 330.000.

15. 51. già 16. 3. (ex 13. 1). Campatelli, Turci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

15. 53. (ex 18. 22. e 15. 13.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.

15. 54. (ex 18. 23. e 15. 27.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

15. 55. (ex 18. 24. — * 15. 6. e *15. 2.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Maz-zocchi, Pagliuzzi.

(A.C. 7328-bis — sezione 6)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 »;

b) il secondo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: « Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale ».

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 — 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 35.

*(Programmazione delle assunzioni
e norme interpretative).*

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto
- Verdi.**

35. 30 (ex *33. 43.) Cento, Scalia.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

35. 31. (ex *33. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 33.

(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 »;

b) il secondo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: « Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale ».

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 29. (ex 33. 64.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 32 (ex *33. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Nardini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ferme restando le riduzioni stabilite con precedenti disposizioni di legge per il 2001, si dispone un'ulteriore riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e per ciascuno degli anni 2002-2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore al 2 per cento, rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 ».

35. 1. (ex 33. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione, limitatamente all'anno 2001, del personale dell'amministrazione della giustizia e di quello la cui assunzione risulti di particolare vantaggio economico per lo Stato.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 4. (ex 33. 50.) Carmelo Carrara, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione, limitatamente all'anno 2001, del personale dell'amministrazione della giustizia.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 5. (ex 33. 51.) Carmelo Carrara, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione, entro il mese di aprile 2001, dell'assunzione di tutti gli idonei assistenti giudiziari in graduatoria.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 3. (ex 33. 49.) Carmelo Carrara, Misuraca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione del comparto scuola.

35. 7. (ex 33. 7.) Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non si applica per chi deve assistere, educare, curare, persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

35. 2. (ex 33. 55.) Guidi, Massidda.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella misura del 0,5 per cento è compreso il personale di Poste Italiane che risulta in posizione di comando alla data del 31 dicembre 2000 e che conseguentemente viene inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei ruoli degli organici delle Amministrazioni presso le quali espleta il servizio.

35. 23. (ex 33. 54.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione non si applica ai Corpi di Polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 60.000;

2002: — 60.000;

2003: — 60.000.

35. 8. (ex 33. 6.) Jervolino Russo, Massa, Palma, Maselli, Lucidi, Boato, Scoca.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tale norma sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Segue compensazione Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 6. (ex 33. 46.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

35. 9. (ex 33. 61.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 50 per cento *con le seguenti:* al 75 per cento.

35. 10. (ex 33. 30.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: autorizzate *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da effettuarsi prevalentemente tra il personale dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità già operante presso le pubbliche amministrazioni.

35. 11. (ex 33. 21.) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: autorizzate *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da effettuarsi tra il personale dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità già operante presso le pubbliche amministrazioni.

35. 12. (ex 33. 22.) Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 13. (ex 33. 27.) Ascierio, Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

35. 40. (vedi 33. 27) Frattini.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

35. 14. (ex 33. 53.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

35. 15. (ex 33. 45.) Possa.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.

35. 16. (ex 33. 37.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 17. (ex 33. 31.) Colucci, Benedetti Valentini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, s'interpreta nel senso che ai pubblici dipendenti interessati è riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità, maturata fino al 1992 e non ancora corrisposta.

Seguono compensazioni Misto-CDU.

35. 18. (ex 33. 24.) Tassone, Cutrufo, Volontè, Grillo, Teresio Delfino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non modifica la data del 31 dicembre 1990 *fino alla fine del comma con le seguenti:* modifica al 31 dicembre 1993 la data di maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 19. (ex 33. 32.) Mazzocchi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 1.

35. 20. (ex 33. 48.) Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

SUBEMENDAMENTO PRESENTATO ALL'EMENDAMENTO
35. 45 DEL GOVERNO.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il trattamento economico spettante dal 1° gennaio 1998 al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore purché in possesso di particolare anzianità di servizio è equivalente al trattamento economico previsto per il primo dirigente della Polizia di Stato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, come richiamato dall'articolo 41, comma 4, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della giustizia, riportare le seguenti variazioni:

2001: - 34.000;

2001: - 34.000;

2001: - 34.000.

0. 35. 45. 1. Bastianoni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

35. 45. Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della Giustizia definisce la pianta organica dell'amministrazione della giustizia, in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal presente articolo, ed è autorizzato ad assumere operatori giudiziari attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati, riservati al personale ex trimestrale.

Segue compensazione del Gruppo Misto - Rifondazione Comunista n. 1.

35. 36 (ex 33. 56.) Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza superiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifiche dirigenziali, presso le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1999.

35. 25. (ex 33. 52.) Mammola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 1999.

35. 26. (ex 33. 4.) Frattini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con scadenza nell'anno 2000 permane fino al 31 dicembre 2001.

***35. 24.** (ex 33. 47.) Baccini, Liotta, Folini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con scadenza nell'anno 2000 permane fino al 31 dicembre 2001.

***35. 38.** (ex 33. 47.) Buontempo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogate al 31 dicembre 2000 per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998.

35. 52 (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti

vacanti nella carriera dirigenziale, attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima Amministrazione, fermo restando il termine di efficacia previsto dall'articolo 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

35. 22. (ex 33. 59.) Simeone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. In deroga alle limitazioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente articolo, l'amministrazione della giustizia è autorizzata ad assumere tutti gli idonei assistenti giudiziari in graduatoria.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista n. 1.

35. 35. (ex 33. 57.) Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per la copertura dei posti vacanti disponibili nel Servizio Sanitario Nazionale, le graduatorie dei concorsi approvate successivamente al 1° gennaio 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001.

35. 21. (ex 33. 63.) Misuraca, Amato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. A partire dal 1° gennaio 2001, gli enti pubblici non economici destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88, potranno procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad assumere contingenti di personale ritenuti indispensabili per le proprie necessità, utilizzando tutti gli strumenti contrattuali posti a disposizione dalla vigente normativa (*part-time*, lavoro interinale, contratti a tempo determinato

ed indeterminato, contratti di formazione e lavoro).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

35. 28. (ex 33. 0. 10.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al comma 3 dell'articolo 20, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « fino al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2001 ».

35. 37. (ex 33. 3.) Innocenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono premesse le seguenti parole: « Alle amministrazioni pubbliche ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 34. (ex 33. 12.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In caso di rinnovo, l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

35. 33 (ex 33. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 35. 51
DEL GOVERNO.

Modificare le parole: 31 dicembre con le parole: 30 giugno.

0. 35. 51. 1. Selva.

Sopprimere il secondo comma.

0. 35. 51. 2. Bono.

Sopprimere il comma 3-quater.

Conseguentemente compensazioni P.R.C.

0. 35. 51. 3. De Cesaris, Giordano, Bonato, Nardini.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, sono prorogati al 31 dicembre 2001;

3-quater. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 1, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche e integrazioni.

35. 51. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Differimento di termini).

1. I termini di scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'arruolamento di 780 unità nell'organico della Polizia di Stato sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

35. 01. (ex 33. 09.) Misuraca.